

ACCORDO PER LA VALUTAZIONE DELL'EVR – COMPETENZA ANNO 2019

ART. 19 del Contratto Integrativo di Lavoro interprovinciale 1 agosto 2017

Il giorno 12 ottobre 2020, presso la sede di ANCE Rimini si sono incontrate:

ANCE Forlì - Cesena, rappresentata dal Sig. Domenico Nardi, con l'assistenza del Sig. Giovanni Calzolari

ANCE Romagna, sede di Rimini, rappresentata dal Sig. Ulisse Pesaresi, con l'assistenza dei Sig.ri Franco Raffi e Alessia Michienzi;

LEGACOOP Romagna rappresentata dal Sig. Massimiliano Manuzzi;

CONFCOOPERATIVE Forlì – Cesena rappresentata dal Sig. Pierpaolo Baroni;

CONFCOOPERATIVE Rimini rappresentata dal Sig. Roberto Brolli;

AGCI Forlì – Cesena - Rimini rappresentata dal Sig. Renato Lelli;

e

le Organizzazioni Sindacali:

FeNEAL UIL Forlì rappresentata dal Sig. Angelo Spampinato;

FeNEAL UIL Cesena rappresentata dal Sig. Giuseppe Meglio;

FeNEAL UIL Rimini rappresentata dal Sig. Francesco Lo Russo;

FILCA CISL Romagna rappresentata dal Sig. Roberto Casanova;

FILLEA CGIL Forlì rappresentata dalla Sig.ra Antonella Arfelli;

FILLEA CGIL Cesena rappresentata dal Sig. Simone Pagliarani;

FILLEA CGIL Rimini rappresentata dal Sig. Renzo Crociati;

In relazione a quanto previsto dall'accordo di rinnovo del contratto collettivo di lavoro interprovinciale del 1° agosto 2017, all'articolo 19 "Elemento Variabile della Retribuzione, EVR", le Parti procedono alla verifica dei parametri per determinare l'EVR di competenza dell'anno 2019.

Vengono, dunque, analizzati i dati, forniti con tempestività da Cassa Edile FCR .

La verifica viene effettuata ad oggi e non a marzo come previsto dal Contratto interprovinciale in parola a causa della pandemia Covid-19 che ha impedito per molti mesi lo svolgimento di riunioni in presenza.

Verifica territoriale:

Dall'analisi dei dati, triennio su triennio 2019/18/17 su 2018/17/16, la cui tabella riepilogativa di sintesi è di seguito allegata e costituisce parte integrante del presente accordo, emerge che dei 4 parametri che sono da verificare, sono positivi il parametro A "numero lavoratori iscritti alla cassa edile" (peso 22%) e il parametro D "Rapporto fra ore lavorate e ore denunciate" (peso 34%).

Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dal CCNL e dal contratto integrativo interprovinciale, le Parti dichiarano che, **per quanto di competenza dell'anno 2019, l'EVR territoriale sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma dei pesi ponderali dei suddetti parametri che risultino positivi o invariati e pertanto nella misura del 56% (22% +34%).**

Tale percentuale del 56% è da rapportarsi alla misura del premio EVR come stabilita dal contratto, ovvero il 4% del valore dei minimi mensili in vigore al 1° luglio 2014.

Verifiche aziendali:

A seguito della comunicazione che Cassa Edile FCR effettuerà alle imprese iscritte, ogni azienda procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

- Ore denunciate in Cassa Edile (per imprese con soli impiegati il parametro da utilizzarsi è: Ore lavorate come registrate sul Libro Unico del Lavoro)
- Volume d'affari IVA

L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio di riferimento secondo le modalità esposte per il calcolo territoriale.

Esito delle verifiche aziendali ed erogazione:

- a) Con due parametri aziendali positivi o invariati rispetto al triennio precedente: l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello territoriale = 56% (del 4% dei minimi al 1/7/2014)
- b) Con due parametri aziendali negativi: l'EVR non sarà erogato
- c) Con un parametro aziendale positivo o invariato ed uno negativo: l'azienda erogherà l'EVR nella misura del 43% (sempre riferito al 4% dei minimi di paga base al 1/7/2014)

Nel caso b) e c) l'impresa sarà tenuta a presentare alla Cassa Edile FCR, alle R.S.U. se costituite e alle parti firmatarie del contratto integrativo interprovinciale, una autodichiarazione predisposta su un modello tipo individuato dalle Parti che sarà allegato come parte integrante al Contratto Provinciale (Allegato 2 al presente accordo) con esposizione dei valori degli indicatori oggetto di verifica.

Il premio variabile, qualora scatti, sarà corrisposto a partire dalla busta paga del mese di novembre a tutti i lavoratori in forza in tale mese e che hanno prestato attività nell'anno di riferimento. Il premio sarà erogato entro la busta paga del mese di dicembre 2020.

L'EVR sarà riproporzionato in base ai dodicesimi maturati nell'anno di riferimento considerando la frazione di mese superiore a 15 giorni come mese intero. Ai fini della maturazione dell'EVR non saranno considerati utili le assenze per aspettativa e i permessi non retribuiti. L'EVR sarà, inoltre, riproporzionato alle ore contrattuali per il personale a part-time.

Per praticità si riporta lo schema riepilogativo contenente i valori di riferimento e il valore del premio EVR nei due casi di verifica aziendale con uno o due parametri positivi o nulli.

Livello	MINIMI INDUSTRIA 1-7- 2014	valore 4%	valore 56% del 4	valore 43% del 4
7	1.630,71	65,23	36,53	28,05
6	1.467,63	58,71	32,87	25,24
5	1.223,02	48,92	27,40	21,04
4	1.141,51	45,66	25,57	19,63
3	1.059,96	42,40	23,74	18,23
Mur 1a cat		40,28	22,56	17,32
2	953,97	38,16	21,37	16,41
1	815,36	32,61	18,26	14,02
			2 parametri az. positivi	1 parametro az. Positivo

Livello	MINIMI COOPERAZIONE 1- 7-2014	valore 4%	valore 56% del 4	valore 43% del 4
8	2.082,99	83,32	46,66	35,83
7	1.748,20	69,93	39,16	30,07
6	1.499,74	59,99	33,59	25,80
5	1.274,35	50,97	28,55	21,92
4	1.140,63	45,63	25,55	19,62
3	1.061,02	42,44	23,77	18,25
Mur 1a cat		40,28	22,56	17,32
2	952,69	38,11	21,34	16,39
1	833,21	33,33	18,66	14,33
			2 parametri az. positivi	1 parametro az. Positivo

Al muratore di prima categoria (art. 7 del Contratto Integrativo Interprovinciale) si applica il premio EVR al pari dell'operaio di secondo livello.

Il premio EVR, per sua natura variabile ed avente la caratteristica di incertezza nell'erogazione ed indeterminatezza nella misura, essendo direttamente correlato, ai fini del suo riconoscimento, al raggiungimento degli indicatori territoriali ed aziendali di seguito individuati, in termini di produttività, qualità e competitività del territorio prevede pertanto la applicazione gli speciali regimi di decontribuzione e detassazione previsti dalla legislazione vigente.

Le parti riconoscono espressamente che gli importi dell'EVR derivanti dal presente accordo, per la loro natura, sono complessivi ed omnicomprensivi degli effetti relativi a tutti gli istituti contrattuali e di legge, avendone tenuto conto in sede di quantificazione e pertanto non determinano alcun ulteriore riflesso su qualsiasi altro elemento della retribuzione, su maggiorazioni, istituti indiretti, differiti e quant'altro ivi compresi i versamenti in cassa edile.

Inoltre le parti, ai sensi del secondo comma dell'art. 2120 del c.c., convengono che l'EVR sia escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.


Per tutto quanto non riportato si rimanda all'art. 19 del Contratto interprovinciale Edilizia Industria-Cooperazione Forli-Cesena-Rimini del 1° agosto 2017.

Letto, confermato integralmente in ogni sua parte e sottoscritto.


ANCE Forli-Cesena




ANCE Romagna sede di Rimini




Legacoop Romagna




Confcooperative Forli-Cesena



Confcooperative Rimini



AGCI Forli-Cesena-Rimini




Fillea CGIL Forli




FILLEA - CGIL
TERRITORIO DI CESENA
Via S. M. Piaulicini, 10 - CESENA
Tel. 0547.642111 - FAX 0547.6590


Fillea CGIL Rimini



Filca CISL Romagna



Feneal UIL Forli



Feneal UIL Cesena



Feneal UIL Rimini

